

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 DICEMBRE 2011

Oggetto: MARSEC S.P.A. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO.

L'anno duemilaUNDICI addì <u>VENTOTTO</u> del mese di <u>DICEMBRE</u> alle ore <u>11.00</u> presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale <u>Prot. gen.</u> <u>n. 9646 del 20/12//2011</u> ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto, eseguito il <u>terzo</u> appello dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Regolamento del Consiglio Provinciale, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta di prima convocazione, composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

	I)	MATURO Giuseppe Maria	Presidente del Consiglio I	Provinciale
2)	BETTINI	Aurelio	14) LAMPARELLI	Giuseppe
3)	CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Nino
4)	CAPOBIANCO	Angelo	16) LOMBARDI	Renato
5)	CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6)	CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7)	CECERE	Sabatino	19) MOLINARO	Dante
8)	COCCA	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9)	DAMIANO	Francesco	21) RICCI	Claudio
10)	DEL VECCHIO	Remo	22) RICCIARDI	Luca
11)	DI SOMMA	Catello	23) RUBANO	Lucio
12)	IADANZA	Pietro	24) VISCONTI	Paolo
13)	IZZO	Cosimo		

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti

Risultano presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. ing. Aniello CIMITILE Risultano assenti i Consiglieri 3-6-7-8-15

Sono presenti gli Assessori Aceto-Barbieri- Bozzi - Falato - Valentino

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

Il Presidente del Consiglio, sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere Bettini, delegato alla vigilanza, verifica e controllo delle Società in House Providing della Provincia di Benevento il quale relaziona in merito, illustrando dettagliatamente le modifiche allo statuto del MARsec, così come riportate nella proposta (All. A). Esprime soddisfazione per la gestione finanziaria degli ultimi tre anni che ha permesso al MARsec di poter trovare sul mercato il soggetto privato interessato all'acquisto.

Intervengono i Consiglieri Capocefalo e Di Somma i quali, nell'affermare di essere sempre stati convinti della necessità di alienare la Società, chiedono delucidazioni in ordine alle procedure di individuazione del partner esterno e delle quote residuali rimaste in capo alla Provincia.

Il Consigliere Delegato Bettini fornisce esaustive delucidazioni in merito, concludendo con affermazioni positive in ordine al piano di risanamento della Società che, approvato dal Consiglio Provinciale, ha incentivato il privato ad investire ingenti risorse nella struttura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Maturo pone in votazione, per appello nominale, le modifiche di cui alla proposta (all. A).

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 19, astenuto n. 1(Capocefalo), assenti n. 6 (Capasso, Cataudo, Cecere, Cocca, Del Vecchio, Lombardi Nino), le modifiche vengono approvate con voti favorevoli n. 18.

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data l'immediata eseguibilità che, messa ai voti, riporta la medesima votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita del parere reso, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, dal Dirigente del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica(All.A);

Visto il parere reso dalla I Commissione Consiliare in data 27/12/2011(All.D);

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

DELIBERA

- 1. APPROVARE la modifica dello Statuto Societario della MARsec S.P.A. così come predisposto nella versione di cui all'allegato (B.
- 2. DARE MANDATO al Presidente della Provincia di Benevento o suo Delegato, di intervenire all'Assemblea Straordinaria dei soci della MARsec S.P.A. convocata con urgenza dal C.D.A. della MARsec S.P.A. e comunque entro e non oltre il 30 Dicembre 2011 per l'adozione delle modificazioni dello Statuto Sociale della MARsec S.P.A. così come predisposto nella versione di cui all'allegato (B.

DICHIARARE, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile.

Il Presidente Maturo toglie la seduta, sono le ore 13,00.

Il tutto come da resoconto stenografico (All.C).



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

L'ESTENSORE	IL CAPO UFFICIO	L'ASSESSORE
SCRITTA AL N.		IMMEDIATA ESECUTIVITA
DELL'ORDINE DEL GIORNO:	*	Favorevoli N.
		Contrari N.
.pprovata con delibera n.∃	<u> 9 del 2000</u>	Il Segretario Generale
U RELAZIONE		
U RELAZIONE IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE ATTESTAZIONE DI COPERTURA FIN	NANZIARIA REGISTRA Art. 30 del R	IL SEGRETARIO GENERALE
U RELAZIONE IL PRESIDENTE ATTESTAZIONE DI COPERTURA FIN IPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONI E IP.	NANZIARIA REGISTRA Art. 30 del R di €	IL SEGRETARIO GENERALE EGISTRAZIONE CONTABILE ZIONE IMPEGNO DI SPESA legolamento di Contabilità
IL PRESIDENTE ATTESTAZIONE DI COPERTURA FIN IPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONI E	NANZIARIA REGISTRA Art. 30 del R di €	IL SEGRETARIO GENERALE EGISTRAZIONE CONTABILE ZIONE IMPEGNO DI SPESA egolamento di Contabilità

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 27, della suddetta legge n. 244/2007, dispone che "le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società", ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27,
- per il rispetto della normativa vigente, gli Enti Pubblici erano obbligati, inoltre, ad effettuare un'analisi sulla composizione societaria e sulle finalità perseguite dalle società partecipate coerenti con gli obiettivi strategici dell'Ente stesso, entro e non oltre il 31/12/2010;
- il Consiglio Provinciale di Benevento con delibera n. 85 del 31/12/2010 ha autorizzato, tra l'altro, la cessione delle quote sociali della MARSec S.p.A. nell'ambito del processo di ricognizione delle società partecipate dall'Ente;
- tale decisione è stata presa al fine di consentire alla MARSec S.p.A. di aprirsi a nuove prospettive di sviluppo, tenuto conto delle peculiarità e dell'importanza dei servizi che la stessa offre;
- lo stesso Consiglio Provinciale ha rinviato ad un successivo atto deliberativo la determinazione della misura percentuale delle quote della MARSec S.p.A. da cedere;
- il Consiglio Provinciale di Benevento con delibera n. 46 del 30/06/2011 ha:
 - a) autorizzato un aumento di capitale sociale della MARSec S.p.A., riservato ad un partner esterno da individuare mediante procedura di evidenza pubblica, in misura tale da consentire al partner di divenire titolare del 49% delle quote della società;
 - autorizzato l'inserimento, nel bando di gara, di una clausola secondo la quale l'Ente Provincia si riserva la facoltà, nel biennio successivo, di provvedere alla cessione, totale o parziale, al partner esterno individuato a seguito della richiamata procedura di evidenza pubblica, delle quote residuali rimaste in capo alla Provincia;

c) invitato l'Assemblea dei Soci della MARSec S.p.A. ad avviare, con urgenza, le procedure connesse al suddetto aumento di capitale e di individuazione del partner esterno in modo da salvaguardare la continuità aziendale, le attuali potenzialità industriali, i livelli occupazionali e le prospettive di sviluppo della società in house.

Considerato che:

- l'Assemblea dei soci della MARSec S.p.A., riunitasi il 28 luglio 2011, ha deliberato, tra l'altro:
 - a) di aumentare il capitale sociale del 49%, da sottoscriversi nell'interesse della società da soggetto esterno, da individuarsi - al valore nominale - con l'eventuale sovrapprezzo che deriverà dalla relativa gara;
 - b) di individuare il socio esterno tramite una procedura a svolgersi con i criteri dell'evidenza pubblica, secondo i tempi e le modalità fissati da un Bando a deliberarsi dal CDA, con sottoscrizione e contestuale versamento, almeno dei decimi di legge, dell'aumento del capitale nel termine ultimo del 30 Dicembre 2011, anche al fine di incidere positivamente sul corrente esercizio;
- il CDA della MARSec S.p.A., riunitosi in data 29 luglio 2011, ha deliberato, tra l'altro, di:
 - a) approvare il Disciplinare di Gara e la Proposta dei Patti Parasociali così come trasmessi dallo Studio Legale Soprano alla Provincia di Benevento con nota prot. n. 0015813 del 28 Luglio 2011,
 - b) approvare tempi e modalità indicati nel Disciplinare di Gara per l'espletamento della Procedura di evidenza pubblica per la Gara destinata all'individuazione del socio di minoranza della MARSec S.p.A.;
 - c) provvedere alla pubblicazione del predetto Bando di Gara il 5 Agosto 2011, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Considerato ancora che:

- al 5 novembre 2011, termine di scadenza previsto dalla predetta Gara per la presentazione delle offerte, è pervenuto un solo plico trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) GeosLab / Golem SW;
- secondo il Disciplinare di Gara art. IV, comma 6 la procedura ha potuto trovare svolgimento anche in presenza di una sola offerta valida;
- il CDA della MARSec S.p.A., riunitosi il 21 novembre 2011, ha deliberato di costituire la Commissione di Gara in base all'articolo 84, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed ha stabilito la relativa Agenda dei Lavori;
- i lavori della commissione di Gara relativi all'esame dell'offerta del RTI GeosLab / Golem SW sono terminati il 28 novembre 2011 con l'ammissione del RTI alla fase successiva;
- la commissione ha, quindi, avviato, come previsto dal Disciplinare art IV comma 7, un tavolo negoziale tra il RTI GeosLab/Golem SW e la Provincia di Benevento;
- i lavori del succitato Tavolo Negoziale si sono conclusi il 19 dicembre 2011, con l'accordo sulla versione finale dei Patti Parasociali e dell'Accordo a Latere da sottoporre alla firma del Presidente della Provincia di Benevento;

Preso atto che:

- il 21 dicembre 2011, contestualmente all'aggiudicazione provvisoria della Gara per la cessione del 49% delle quote della MARSec S.p.A., è prevista la sottoscrizione dei predetti Accordi;
- i Patti Parasociali, all'art. 8, stabiliscono che al fine di poter legittimamente dare esecuzione alla sottoscrizione della partecipazione azionaria in capo a società commerciale, per rendere operativo piano industriale presentato, nonché per rendere esecutivi i Patti Parasociali, la Provincia di Benevento si obbliga, in particolare, a modificare i seguenti articoli del vigente statuto sociale:
 - a) l'Art.4 Soci, al fine di prevedere la possibilità che rivestano la qualifica di soci Enti e Soggetti di diritto privato oggi non prevista;
 - b) l'Art.5 Oggetto, al fine di aprire la società alla possibilità di operare liberamente sul mercato e rimuovendo altresì la clausola che impone la prevalenza dell'attività svolta in favore degli enti azionisti;
 - c) l'Art.11 Assemblea dei Soci, al fine di riservare alla competenza della medesima la deliberazione nelle materie alla stessa riservate dal codice civile nonché per la costituzione, acquisizione, vendita, permutazione di aziende, rami di azienda e di beni destinati ad essere conferiti in società costituite o costituende, all'assunzione di interessenze e partecipazioni anche di maggioranza in società;
 - d) l'Art. 19 Organo Amministrativo, prevedendo la facoltà di nomina dell'Amministratore Delegato, oggi non previsto e la relativa attribuzione di poteri e rappresentanza;
 - e) l'Art. 24 Rappresentanza, prevedendo il potere di rappresentanza in capo all'Amministratore delegato in ragione delle deleghe allo stesso conferite;
 - f) l'art. 25 Deleghe del Consiglio di Amministrazione, eliminando la previsione di qualsiasi delega operativa in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - g) l'art.27 Sostituzione degli Amministratori prevedendo la clausola di gradimento;
 - h) l'art. 28 Direttore Generale, specificando il potere di nomina in capo al CDA, ai sensi dei Patti Parasociali;
 - i) gli artt. 29, 30 e 31 prevedendo la possibilità di affidare la funzione di controllo contabile al Collegio sindacale in tal caso riformulando i relativi requisiti professionali dei sindaci; inoltre, eliminare la previsione della nomina del Presidente del Collegio Sindacale a favore della Provincia non essendovi più l'obbligo per l'esercizio del controllo analogo ed al fine di rendere possibili le previsioni dei Patti Parasociali; nella riformulazione dell'articolo si farà espresso riferimento all'art. 2397 del codice civile senza specifiche ulteriori così da poter beneficiare, ricorrendone i presupposti di legge, della novella del ridetto articolo prevista dall'art. 14, comma 14, della Legge 12 novembre 2011 n.183 (nomina di organismo monocratico in luogo del collegio cui affidare le funzioni proprie del Collegio Sindacale e della Revisione Legale),
- nel medesimo art. 8 la Provincia di Benevento si obbliga ad operare tutte le ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire il coordinamento delle norme statutarie nel loro complesso e l'adeguamento delle stesse alla vigente normativa, nonché la coerenza delle medesime con gli atti e i documenti tutti di gara ivi inclusi i Patti Parasociali stessi.

Sentito l'indirizzo dell'Amministrazione;

Visti:

- il vigente Statuto;
- l'art. 19 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover apportare allo Statuto Sociale della MARSec S.p.A. in vigore le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle mutate esigenze della società ed al mutato scenario competitivo entro il quale la stessa andrà ad operare nonché alle mutate architetture di compagine azionaria e governante;

Visti i documenti di Statuto sociale della MARSec S.p.A. (vigente e modificato), che si allegano al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale, sotto le lettere A e B;

Per tutte le motivazioni sopra esposte

DELIBERA

- 1. di approvare la modifica dello statuto societario della MARSec S.p.A. così come predisposto nella versione di cui all'Allegato B;
- 2. di dare mandato al Presidente della Provincia di Benevento, o suo delegato, di intervenire all'Assemblea Straordinaria dei Soci della MARSec S.p.A. convocata con urgenza dal CDA della MARSec S.p.A. e comunque entro e non oltre il 30 dicembre 2011, per l'adozione delle modificazioni dello Statuto Sociale della MARSec S.p.A. così come predisposto nella versione di cui all'Allegato B;
- 3. di dare alla presente deliberazione effetto immediato.

Maries office of a topuson

Pale I

TITOLO I

DENGALISMENTONS - SEDR LEGALE - DURATA - SOCI

Articolo 11

DENCMINATION A

E' costituite una società per azioni denominare "MARSEC S.P.A.".

Articolo 5

SEDE LEGALE

La Società ha mede in Benevento.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendense in quese, in Italia o all'estero.

Articolo 3

DURATA


La durata della società è fissata fino al trentuno discubre duentiacinquenta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assembles etreordinaria dei anni.

Articolo 4/

SOCI

Socio fondatore è la Provincia di Benevento.

Possono altresi assumere la qualità di socio della Società gli enti Locali, come definiti dal comma 2, dall'art.2, del D.Lgs. 422/97 ed altri Enti



pubblici, anche economici.

L'ingresse di suovi soci dovrà avvenire esclusivamente mediante aumenti dis-

In ogni caso, come effetto di variazioni del capitale sociale o di trasferimento delle azioni, la partecipazione della Provincia di Senevento none potra essere inferiore al 51% del capatele sociale.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci è onere del mocio, commicare il cambiamento del proprieta domicilio. In mancanza dell'indicamione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza apparatira.

TOPMO IN

APPLICALO. 5

OCCUPATO SOCIALE

La Società ha per scope principale e fondamentale la fornitura dei prodotti,

dei servizi e la prestazione delle attività di cui sil'oggetto sociale in

favore degli Enti azionisti.

La Società potrà esercitara le madesime attività in favore di acquetti non
azionisti a condizione nha tale quota di attività sia inferiore a quelle di cui

al compa precedente.

La Società ha per oggettos

- l'elaborazione e la distribuzione di dati ed imagini satallitari ricevuti presso la propria stamione.

Cecco Contraction of the Contrac

- l'ideazione, la progettazione, il brevetto, la produzione e l'erogazione di servizi volti al monitoraggio ed al controllo dell'ambiente e del territorio, al mantenimento degli equilibri dell'ecosistema, alla prevenzione e alla gestione dei rischi e delle emergenze ambientali; alla salvaguardia della qualità della vita: a tale scopo la Società adotta tecniche di rilevamento satellitare integrate da tecniche di rilevamento locale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

- a) servizi di monitoraggio dei rischi territoriali; in particolare
 - monitoraggio di incendi boschivi;
 - controllo di variabili ambientali critiche;
 - monitoraggio di fenomeni di frana e subsidenza;
 - tipizzazione delle colture:
- b) servizi di monitoraggio a larga scala per l'aumento della competitività

 delle attività produttive e dei servizi offerti al territorio; in

 particolare supervisione e gestione di
 - acquedotti e sistemi irrigui;
 - reti elettriche;
 - reti di trasporto;
 - sistemi produttivi e servizi a rete in genere;
- c) servizi per il rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico ambientale;
 - d) servizi connessi al controllo ed alla gestione del cicle dei ristuti

are the second of the second o

solidi urbani.

- e) altri servizi e attività che costituisceno integrazione e/o abbieno carattere di complementarietà e, comunque, connessi al controllo ed al monitoraggio del territorio.
- f) lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggatto sociale come innanzi specificato, comprese le prestazioni di consulenza per la installazione e la gestione;
- gl'organiszazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organistative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;
- h) la svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di propertazione, di formazione e di consulenza e più in generale la gestione di strumenti e procedure ad elevato contenuto tecnologico connesse alla diffusione e promozione della proprie attività ed in genera della iniziative degli inti azionisti.

Tali strivită potranso escare escreitate în via diretta o indiretta a memme di societă montrollare u collegate, nel rispetto della normative vigente, ovvero mediante affidamento a terri.

La audietà potrà assumers, comunque, interassanze e partecipazione la altre società od imprese di qualunque altro tipe, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio.

La sociatà potrà complere tutte le operazioni industriali, committe o

finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili el raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzii potrà, in particolare, ricevere finanziamenti da socia, da società controllanti, controllate e collegate, potrà inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito; potrà acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricercha di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende, comunque, fornitori di servizi pubblici.

La Società potrà accettare, pravia delibera di autorizzazione dell'Assembles degli azionisti, contributi volontari per la gestione ovvero per gli investimenti, dello Stato de Enti Pubblici territoriali e non territoriali dell'Unione Europeas da altri adggetti pubblici e privati.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - PRELAZIONIA

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE

Îl capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in



120 arioni, ciascuna del valdre nominale di euro 1.000,50 (mille/00).

If capitale sociale potra easers predicted a diminuito con deliberazione:

dell'assembles straordinaria dei socia elle condizioni e nei termini da questa

stabiliti, nel rispetto delle dispositivet di legge vigenti in materia. In caso,

di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni

privilegiare o di rispersio, le nutre asioni saranno offerte ai soci in

opzione, proporzionalmente elle quota di capitale de ciascuno dei medesimi

posseduta. L'aumento del prodetto capitale potra essere effettuato anche

mediante conferimenti in nesses, secondo le modalità stabilite dall'atto

costitutive e dalla lagge.

Per i conferimenti di beni in mature e di crediti si ossenvano le disposizioni degli artt. 2342 e 2343 del codice civile.

Articolo 7

ASTONT

Le azioni sono nominative e conferiacono si logo fitolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognome di esse da diritto ad un voto in

La qualità di azionista comparta, di par min adestone all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto;

I versamenti concernenti le azioni sistinatritte somo richiesti desi simuno amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei medi che la stasso, republica conveniente.

The state of the s

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art.2344 del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di azioni speciali, da offrire in sottoscrizione a dipendenti e dirigenti della Società, con esclusione del diritto di opzione, nella osservanza delle disposizioni di legga vigenti in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile. L'assemblea può deliberare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357 c.c., l'acquisto di proprie azioni per cederle a pagamento a dipendenti ed a dirigenti, con la possibilità di concedere agli stessi dei prestiti ad hoc o di fornire garanzie per permetterne la sottoscrizione da parte dei soggetti predetti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt.2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversì dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 9

TRASFERIMENTO AZIONI

In case di trasferimento di azioni da parte di un socio spetta agli altri soci

Il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società. Nella comunicazione della effattuersi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammonitare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamente ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della commicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettere recommendata A.R., indirizzata all'organe.

amministrativa ed al socio cedente, la propria inconstrionata volonta di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita. L'accettazione dovrà riguardire l'intera quota arionaria posta in vendita. Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cienti proposta del socio cedente una proposta contrattuale si sensi dell'aggio.

1326 c'e: e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medicazioni inerenti all'accettazione di datta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritemuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitmo unico (o

di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal Presidente del Tribunele di Benevento dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collègio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle estoni o dei diritti oggetto di trasferimento ve computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni eltra circostanza e condizione che siano normalmente tenuta in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificatione all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ova il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore dell'avalore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intende fatta

(salvo il diritto di favore dell'arcono della proponente, de esercitarsi nel termina perentorio di quindicia piorni della ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo peri al valore stabilito dell'arbitro;

- b) ove il corrispettivo indicato del proponente sia minore del valore stabilito dall'arbito. La proposta si internalifatta per il corrispettivo indicato dal proponente.
- c) Sia nel case in cui il proponenta revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medicine la confersi, sia nel dasc in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di revienta da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (indirepente silas decisione dell'arbitro) a tutti i sociu che, fabtas eccusione per II deci di intervenuta revoca) possono esercitare la prelazione, soli la socialità di cui sopra, nell'asmine di venti giorni dalla comunicazione in perela.

netà di coloro che esercitima la preissione o, in marcensa disessorizionilla prelazione, di coloro che hanno l'iniesto l'arbitrato; qualora artificata dall'arbitrato; qualora artificata di stima sia infasione di coloro che la tama per conto rispetto al confispazione richiesto dal proponente, l'intere costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

Il trasferimento delle azioni è condizionato al gradimento della che

Clear of the second

detengana la maggioranza del capitale sociale:

A tale scope il socio che intende alienare la proprie partecipazione, dovrà notificare agli altri soci, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con avvisto di ricevimento, indicando la quota di capitale che intende cadere e i deti identificativi del soggetto acquirente; disscuno dei socii si pronuncia motivatamente entro sessante giorni della ricevione della predatta comunicazione, informandone l'organo amministrativo.

Decorato tale termine, in mancanza di rifiuto del gradimento ovvero di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni dei soci dovranto essere commicate al socio cedente, trenite l'organo assinistrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevute di riborecci. La cessione di azioni effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce affetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'imprizione dell'acquirente nel libro seci.

Qualors il gradimento non venga concesso e nessun socio eserciti, nel termini e
con le procedure di nui sopra il diritto di paelazione, la azioni e i diritti
di opeione seranno liberamente crasferibili.

Articolo 10

Diritto di recesso

Ave Andrews

Il socio può recedere dalla Sotiata riei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

Il Socio che intenda recedere della Società deve darne comunicazione all'Organo.

Amministrativo mediante raccomandata con avviso di pacevimento.

La raccomandata deve essere invieta entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del spoid recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che l'egittima il racesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorna dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso en intende esercitato de giorno in cui la comunicacione all'Organo.

Amministrativo e stata invinta, e la data del timbro postale fa fede per l'invio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere codute e, se essese, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo de efficacia se, entro 90 giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima divero se deliberato lo scioglimento della Società.

The Share

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata di sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

All'assembles partecipano i rappresentanti legali degli Enti azionisti o loro rappresentanti muniti di delega per gli specifici argomenti all'ordine del giprno.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria,

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art.2364 del codice. civile.

L'assemblea ordinaria si riserva di deliberare inoltre sulle sequenti materie;
a meno di specifica delega all'organo amministrativo:

- acquisto, vendita, permuta costituzione di servitù o altri diritti reali relativi a beni immobili.
- Concessione in uso, in esercizio e in locazione di beni imperi

ave strong

locali ed aree in genere, de proprietà della società.

- Accensione di mutuf e prestiti con rimborso pluriennale, acquisto di titoli ed azioni, cessione di prediti, rilascio di garanzie dambiarie ed ipotecarie, dirette e fidejussorie.
- Convenzioni, contratti armini ed in genere impegni a carattere continuativo di duratta superiore alla permanenza in carica dell'organo amministrativo e, comunque, imperiori a tre anni.
- Assunzione di parsonale, a tempe determinato ed indeterminato.
- Costituzione: acquisizione: vendita, permutazione di aziende, rami di aziende di beni desbinati ad assere conferiti in società costituite o costituende, all'assummione di interessenze e partecipazioni anche di maggioranza in conleccio
- Parteciparione e coscituzione di società, consorzi, associazioni temporanee di imprese ed a qualsiasi altra forma di aggregazione aziendale.
- Autorizzazione all'accettazione di contributi pubblici e privati per la quatione della Società ovvero per gli investimenti.
- Nemina di un comitato Tecnicafracientifico cui sottoporte i ricerca, determinazione del numero dei suoi componenti di fonzioni.

L'arembles etrabrdinaria delibera sulle materie di cui all'art.2365 del codice

and Sur

Articolo 12

CONFOCRATIONS DELL'ASSEMBLEA

L'assembles à convocate dell'Organo Amministrativo ogniquelvoite lo ritença nacessario od opportuno, oppure quando na sia fatta: richisata, con l'indicazione degli argomenti da trattara, da acci che rappresentino almeno il dieni per cento del capitale sociale.

L'assembles, al sensi dell'itt. 2366 c.c., à convocate mediante avviso spedito ai soci ed ai sindact effettivi con merzi che qurantiscano la prove dell'avvenuto ricevimento dello stesso almeno otto giorni prime di quello fissato per l'adinanza. L'avviso può essere redatto su qualsissi supporto (certareo o magnetico) e può essere spediti con qualsissi si comunicatione, sompresi il telefax e la postavelettronica.

L'assembles, in seconds convocazione, non poerà aver luogo nello suesso giorno fissesto per la prima.

L'assembles può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più singhi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati.

il matodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

was the state of t

In mancanza delle formalità suddetta, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza del componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

L'assembles downé essere convocata si sensi di quanto previsto dall'art. 279bia del Codice Civile, per l'addalone di ogni determinazione inexente il
compinento di atti, ancorche rientranti hella compatenza civilistica del
Consiglio di Asministrazione, aventi ad oguetto le seguenti decisioni:

- operazioni stracedinaria; nonche adozione del piano pluriennale degli investimenti struccurati, allocquando, lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico industriale, ovvero anche in caso di periodicale adequamento: o modificazione o di diversa scansione temporale della operazioni sconomico-finanziarie ivi prevista e riferibili ai citati documenti strategici:
- 2. esame ed approvazione del Didesti enguale e pluriennale, de presentarsi a cura del Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo del 31 gennalo di ogni enso Il documento dovra essere soggetto a revisione, a scorrimento [laddore occura), entro il 30 giugno ed eventualmento estrono settembre di ogni esso:
- 3. laddove la revisioni del budget importino una sostanziale alferatione o

 modificazione della originaria poste, le stesse saranno assognatione del

Coal De la constitución de la coal de la coa

- Al properti di complessive di sostanziale fiorgentizzzione aziendale.

 Approvett el presidenti dall'economicto di Amendiakrazione anche don

 di complessione di presidenti dell'economicto di Amendiakrazione anche don

 complessione di presidenti presidentica dell'economicto dell'economicto di presidenti dell'economicto dell'economicto dell'economicto dell'economicto dell'economicto di presidenti dell'economicto dell'economic
- 5. Deriodica analish dell'adessession dell's strutture organizzanive,
 amministrative : contantile dell'adessession socialistica in calazione;
 adil'evoluzione : quattubate: edi quatative; avenusamenta: presentata dell'
 Consiglio di Amministrativas dell'accidentative; avenusamentati presentata dell'
 dell'accidentativa dell'acc
 - plane strategice industriales [refelering alls tempistiche in esso eviluppate ed alls dimenter in la manufacture del consignia di attesa. Car esconomica present partie all'aspo, eventualmente in dicasione dell'approvazione del bullantore esconomica del consignia di cell'approvazione del bullantore esconomica del consignia di cell'approvazione del bullantore esconomica del consignia di cell'approvazione del bullantore esconomica del consignia del cell'approvazione del consignia del cell'approvazione del consignia del consignia del consignia del cell'approvazione del consignia del cons
 - 7) acquistrionis de minimunerate des perfectipations: societarie o instaltat : Organismi associativa per que superil o superiori al 26% del capitate sociale o del forde de derestrone.
 - diritti reali [manii/fart; a | th: Concessione di garanzie; resti

 quellalasi importo:
 - 9. ogni, altro attor di gestione il cui valore supera grando

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

duscentocinquententies (Rev. 150,000,00), intendendosi tale importo superatos anche quando si tranta di anti di valora unitario inferiore ma cher in virto del necessanio collegamento funcionale e/o finalistico tra essi sussistente, siano di valora complessivo superiore al predatto limite di Euro duscantocinquantamile (N. 250,000,00);

- 10. la stippiassione de la modifiche, son svendo: contenuto meramente tecnico, operato obbligatorio all'aensi di lagge, dei contratti o delle convenzione della servizio convenzione della convenzione della servizio convenzione della servizione della servizio convenzione della servizione della se
- 11. la stipulazione dei patri parasociali di cui all'arr. #341-bis e ter del codice sociale.

Arciecio Ingre

大学 1985年 1985年

DIRITTO OF VOTOR E DI REPORESENTANZAL

Ai sensi delligare, 2070 (dei c.c., hanno diritte di intervenire all'assemblea gli azionisti cui aperta il diritto di ecto.

Ogni azionisti pudifarsi rappresentare nell'assemblea, ai sansi e nel rispetto dell'art. 2372 del c.c., mediante (deiega scritta, consegnata al delegare anche via telefar o via posta elettronica con firma digitale.

Maticala 14 3

FUNETONIANTO DELL'ASSESSE PA

L'assembles è presieduta dell'asministratore unico o del presidente dell'assembles dell'assembles stenas a

maggioranza semplica del capitale presenta:

Il presidente dell'assembles è assistito da un segretario designato dall'assembles, a maggiorante semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legga ed anche quando l'organo asministrativo lo ritenga opportuno, la funzioni di segretario sono attribuite ad un notalo designato dall'organo amministrativo stasso.

Il presidente dell'assembles verifics la regolarité delle costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimezione del presenti, regola lo svolgimento dell'assembles ed accerta i rigultati delle odiazioni; di tutto quanto precede viene deto conto nel verbale dell'adunante, che il presidente sottoscrive dopo avan svolto attività da supervisione dovante la sua stesura.

Artionia 15

MODALITA' DI WIEN IN ASSENSLEA

deliberazioni si prendozo per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per eppello desinale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terro del capitale sociale presente in assembles.

Articola 16

ASSEMBLEN ORDINARIA

L'assemblea ordinaria à regolarmente costituita con la presenza di talal sono che rappresentino, in proprio o per debega, simeno la metà del cospetale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

del capitale sociale respressivate dai soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti espressi dal capitale presente.

L'assembles ha competents suble materie che le sono riservate dalla legge e dall presente statuto. In particolors sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assembles:

- 1. l'approvazione del bilancio di esercizio, del budget revisionale annuale, e di quello pluziennale se previsto, e le loro modificazioni sostanziali;
- 2. la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che non potra essare superiore a numero tre per le società con capitale versato fimb ad Euro due milioni (E. 2.000.000,00) e cinque per le società con capitale versato superiore ad Euro due milioni (E. 2.000.000,00);
- 3. La press d'atte dei derreti dei presidente della Provincia di nomina e/orrevoca, in via diretta caura assembleare, di tutti i componenti dell'organo amministracivo: dell'organo di controllo e del revisore unico. La Presidente dei Collegio Sindacale è attribuita al dirigente dei Sattore finanziario della Provincia nell'ambito previsione normativa dal antibistrazione ed il presidente del collegio sindacale del considère di desardono con l'attuazione delle modifiche statutarie;
- 4. le determinazione dei compensi degli amministratori. I compansi inpetanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministratore seno

LE WAR TO THE STATE OF THE STAT

S. Carlo

contenuti rispettivamenta peis limite del 45% e 30% dell'indennità spettante al Fresidente della Provincia per un costo complessivo non superiore al 75%. E' prevista, altresi, un'indennità di risultate pari al 5% degli utili netti consequint annualmente. Il collegio sindarale e il revisore unico sono retribuiti secondo tariffà professionale:

- 5. la delibera dell'eventuale azioni di responsabilità nei confronti di assinistratori e sindeci;
- 6. L'emissione di titoli di debite:
- 7. le decisioni inerenti l'ingresso de misvi soci s/o il trasferimento delle quote, a mente delle vigenti disposizioni normative;
- 8. il rilascio del gradimento all'ingresso di nuovi soci.

ASSENSE A STRAORDINARIA

L'assembles straordinaria delibers validamente, in prima convocazione, del voto favoravole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assembles straordinaria è costituita e delibere col voto favoravole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttaria, anche in seconda convecazione, sarà sempre necessario della voto.

Tarramvole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale seciale.

per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale. la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.

College Colleg

PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dell'adendies sono acceptate per il tramite deix processi verbali, sottoscritti del presidente dell'assemblea e dal segretario.

Le copia e gli estratti dei verbali sono autenticati dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'ententicazione.

I verbali dalla assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità deil'art. 2365 dal viganta codice civile.

Tutti i verbald delle assembles devono essere inseriti in ordine cronologico; in apposito l'ibroy ex set. 2421 del codire civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

ORGANG AMMINISTRATIVO

La società è amministrate de un amministrature unico o de un consiglio di amministrazione composto de tre membri nel caso di capitale versate di all'importo di Euro 2.600.000,00 e da un massimo di cinque membri nel caso di capitale versato superiore ad Euro 2.000.000,00. All'amministratore unità spettano tutti i poteri e le prerogative che la legge ed il presente Statione.

E WAS AND TO SEE

attribuiscono al Consiglio di Amministrazione.

La nomina degli amministratori spetta all'assembles ordinaria del soci. Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono risleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

Il consiglio, su designazione del presidente, può eleggere nel proprio seno un vice presidente.

Il consiglio potrà anche nominare un segretazio, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età.

Non possono ricopzire la carica di amministratore unica o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1953, n. 81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n. 55.

La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere delicantali, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al ristratare del darmo, se la revoca avviene senza giusta causa.

Steel & Con-

Articolo 20

COMPENSO DEAL! AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo gentiate l'impresa sociale con la diligenza richiesta.

dalla natura del proprio interior e compie tutte le operazioni necessarie per

il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poreri per

la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto
per quegli atti che, a naria de legge o del presente Statuto, sono di esclusiva, o

competenza dell'assessire dell'assessire dell'assessire della sociale.

Sono, quindi, de competente di tale organo tutti i poteri di ordinaria e per sono di contineria, ambinistrazione, fra i quali si citano a mero titologi, esemplificativori aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedera affidamenti: bancari, deliberare assoni giudiziaria ed amministrative di oque, quado, compiere e autosiziare e compiere qualsiasi operazione presso amministrazione pubbliche e private, sente perpaione di sorta; partecipare as gare, etg.


All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentine iscrizioni e campellazioni di garanzia (di ipoteche, privilegi acceptata presso il Pubblico Registro Automobiliatico.

L'organo amministrativo delibera puri in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, af sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

Articolo 21

LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMNISTRALIGNA.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale.



ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartacec o magnetice) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci); almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più l'uoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in

Articolo 22

carica.

VALIDITA: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più

della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sià compreso

anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

de per de la companya del companya del companya de la companya de

Le deliberazioni; sensuno: prese e seguibranza essoluta dei presenti.

In case di parité prevale 11 pui le la projede.

EL vota non può essere care per di les gentanta;

Lessedute del conseglio due per la la la apposito processo verbele redatto sud libro delle administre, finance del grandente e del segretario.

Land Marie Marie (Ministrato 23

POTRATE THE STREET ASMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestion l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dei proprio incarico a compie tutte le operazioni necessarie par il raggiungimento dell'oggette satistici essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e strancjinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norme di legge è dei presente Statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Sono, quindi, di competenza di tala organo furti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo escaplificativo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni qiudiziarie ed amministrative di egai grado, compiere e autorizzare a compiere qualitari operazione pressonaministrazioni pubbliche e private, senze eccezione di sortas parteripare a que, etc.

All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società,

Alle Carriers)

compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la faccità di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccettera), presso il Pubblico Registro Automobilistico:

20世紀教養治的変化でしています。

l'organo amministrativo delibera pure in marito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

out in the statement of the CONTRACT

A Company of the Comp

Articols 24

See the second appropriate or see the property of the pro-

RAPPRESENTANZA B FIRMA SOCIALE


All'amministratore unico o si Presidente dei consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società la firma sociale e la facoltà di conserva satori giudiziaria in qualungua grado di giurisdizione, noministra

Articulo 25

DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al presidente del consiglio di asministrazione vengono delegati tutti di ordinaria asministrazione, a meno di quelli che la legge o il statuto non riservi esclusivamente al consiglio di asministrata all'assemblea dei soci.

Articolo 26



RESPONSABILITA' DEGLE AMMINISTRATORI

Car States

Gli amministratori sono responsabili deli proprio operato ai sensi dell'art.

2392 del codice civile. Si applies, altress. la desposizione dell'art.2390 del
codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, % dell'art. 11, comma 6 del
D.Lgs; 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati
delle sanzioni tributarie nois papalif i componenti il consiglio di
amministrazione dell'amministrazione unico, nei limiti e nelle circostanze
previste della citare normanissi rimettesse agli stessi, con oneri a cariore
della Società, l'essercule stipuis di politica assicurativa a fronte designachies
di applicazione di amministrazione.

facolità del company della persona de della sanzione della sanzione della sanzioni della sanzioni della con compiti di correspondabilità, a rischio del banzione tributaria, nei limiti e nelle circostanza previeta della citata normativa, risattendo agli stessi, con onexi a carico della Sociata, l'evantuata stipula di carratata polizza assicurativa.

Action II

SOSTITURIORE DECLY AND DESCRIPTION

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico oviengono at ammare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (ast. 2366 g.c.).

Articelo 28

news**elfert**tern, former min

DIRETTORE GENERALE

L'assemblea degli azionisti delibera sull'opportunità di istituire la funzione di direttore generale stabilendone i poteri e le attribuzioni.

Il direttore generale sarà scelto tra i dirigenti con esperienza pluriennale, con particolare riferimento a strutture e società partecipate de enti pubblici.

Il direttore generale partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

Articolo 29

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall'assemblea, che designa, fra gli effettivi, il presidente.

La Presidenza del Collegio Sindacale à riservata al dirigente del settore Finanza e Controllo della Provincia di Benevento.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla caricolo che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del condizioni.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ognì novanta giorni, viano convocato dal presidente del collegio medesimo, con avviso da spedirsi almene.

Certification of the second of

cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i qualora sindaci effettivi.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di bucha fedenci e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale trasmette i verbali delle riunioni al rappresentanti legali degli Enti partecipanti.

Articolo 30

POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durancin carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale controlla la gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare all'art. 2403 del vigente codice civile.

Le Ul

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla loro carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409 quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le predette disposizioni si applicano con riferimento ai soci della Società medesima ed ai soggetti da questa incaricati della revisione. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Articolo 32

COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

Ai componenti effettivi del collegio sindacale spettano i compensi calcolati a norma dell'art.37 (Dottori Commercialisti) della vigente tariffa professionale, oltre alle indennità ed ai rimborsi spese devuti in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto. Al revisore contabile spettano i compensi determinati in base al tempo impiegato per l'attività espletata, applicando le tariffe orarie previste dal D.P.R. n. 645/94.

Articolo 33

FINANZIAMENTI

coelora l'assemblea ordinaria dei soci ne itbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, dei D.P.R. 22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante là vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

大学 大学 なんになる はんしんかい 大きとうこう

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedera ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 21 del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenza finanziarie della Sociatà, detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.


TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

Articolo 34

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di



sami anne.

El bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio pud, tuttavia, essere approvato entro il'termine di centutianta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consciidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale dalle particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assembles; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni: prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Articolo 35

DESTINAZIONE UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdir dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abrello raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di

sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soct; la quale può disporne anche perzialmente l'accantonamento in fondi specifici e/o il rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dell'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza: a quanto deliberato sul punto dell'assemblee dei soci.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E GIURISDIZIONE

Articolo 36

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e sequenti del codice civile.

Articolo 37

AMBITO DI GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO X



DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquitatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di condiliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 30-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.

Qualora il suddetto tentativo di congiliazione fallisse, entre testanta ciorni dalla sua conclusione, la medesima contraversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento. In ogni caso l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17/1/2003.

Articolo 39

COMPETENZA ESCLUSIVA

Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri,

a les sons

AND LEAST ALLESS ALLESS AND ALLESS ALLESS AND ALLESS AN

Carlor intitation and the extension of the company of the company

Articolo 40

* ACT ATRICACO ALASTA A ARTON AT

Per trica quento con prevista nel presenta statuto velgono le disposizioni di

leggs valuable in materia.

The contract of the contract o

nastation of the section policy is a standard transmission of the first contraction.

ាលបន្តហែល » នេះ នៅសម្រេច នេះ បានប្រជាធិត្តមានដើម្បីរឿង នៅក្នុះ នៅដែលកុំក្នុង នៅក្នុង និងក្នុង មេខាង ១៣៣០។

The register of the residence of the second of the second

and the second mediages by the department of the first

l no katalan salasusiya ista beli 🗀 🖂

100333305

(C) -City. Erit in S Bento y

1. 经营业基础 (1.1.1)

The section of the se

STATUTO SOCIALE MARSEC S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SOCI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata: "MARSEC MEDITERRANEAN AGENCY FOR REMOTE SENSING AND ENVIRONMENTAL CONTROL" in sigla abbreviata "MARSEC S.P.A.".

Articolo 2

SEDE LEGALE

La Società ha sede in Benevento.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendenze in genere, in Italia o all'estero.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

SOCI

Socio fondatore è la Provincia di Benevento.

Possono altresì assumere la qualità di socio della Società gli enti Locali, come definiti dal comma 2, dall'art.2, del D. Lgs. 422/97, altri Enti pubblici, anche economici e Soggetti di diritto privato.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla Sede Sociale. Nel caso in cui i soci comunichino un indirizzo di posta certificata, le comunicazioni potranno avvenire a detto indirizzo.

TITOLO II

Articolo 5

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per scopo principale e fondamentale la fornitura dei prodotti, dei servizi e la prestazione delle attività di cui all'oggetto sociale ed opererà liberamente sul mercato nazionale ed internazionale.

La Società ha per oggetto:

- l'elaborazione e la distribuzione di dati ed immagini satellitari ricevuti presso la propria stazione.
- l'ideazione, la progettazione, il brevetto, la produzione e l'erogazione di servizi volti al monitoraggio ed al controllo dell'ambiente e del territorio, al mantenimento degli equilibri dell'ecosistema, alla prevenzione e alla gestione dei rischi e delle emergenze ambientali, alla salvaguardia della qualità della vita: a tale scopo la Società adotta tecniche di rilevamento satellitare integrate da tecniche di rilevamento locale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

- a) servizi di monitoraggio dei rischi territoriali; in particolare
 - monitoraggio di incendi boschivi;
 - controllo di variabili ambientali critiche;
 - monitoraggio di fenomeni di frana e subsidenza;
 - tipizzazione delle colture:
- b) servizi di monitoraggio a larga scala per l'aumento della competitività delle attività produttive e dei servizi offerti al territorio; in particolare supervisione e gestione di
 - acquedotti e sistemi irrigui;
 - reti elettriche;
 - retí di trasporto;
 - sistemi produttivi e servizi a rete in genere;
- c) servizi per il rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico ambientale;
- d) servizi connessi al controllo ed alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
- e) altri servizi e attività che costituiscano integrazione e/o abbiano carattere di complementarietà e, comunque, connessi al controllo ed al monitoraggio del territorio.
- f) lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, comprese le prestazioni di consulenza per la installazione e la gestione;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;

h) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza e più in generale la gestione di strumenti e procedure ad elevato contenuto tecnologico connesse alla diffusione e promozione delle proprie attività.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel rispetto della normativa vigente, ovvero mediante affidamento a terzi.

La società potrà assumere, comunque, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque altro tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; potrà, in particolare, finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate; potrà ricevere inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito; potrà acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende.

La Società potrà richiedere e accettare contributi volontari per la gestione ovvero per gli investimenti, dallo Stato da Enti Pubblici territoriali e non territoriali dell'Unione Europea, da altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO IIT

CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in 120 azioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta. L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt.2342 e 2343 del codice civile.

Articolo 7

AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La qualità di azionista comporta, di per sé, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art.2344 del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di azioni speciali, da offrire in sottoscrizione a dipendenti e dirigenti della Società, con esclusione del diritto di opzione, nella osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile. L'assemblea può deliberare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357 c.c., l'acquisto di proprie azioni per cederle a pagamento a dipendenti ed a dirigenti, con la possibilità di concedere agli stessi dei prestiti ad hoc o di fornire garanzie per permetterne la sottoscrizione da parte dei soggetti predetti.

Articolo 8

OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche sotto l'osservanza delle disposizioni di convertibili in azioni, (artt.2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 9

TRASFERIMENTO AZIONI

In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita. L'accettazione dovrà riguardare l'intera quota azionaria posta in vendita. Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intende fatta (salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;

- b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente.
- c) Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

Il trasferimento delle azioni è condizionato al gradimento dei soci che detengono la maggioranza del capitale sociale.

A tale scopo il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà notificare agli altri soci, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la quota di capitale che intende cedere e i dati identificativi del soggetto acquirente; ciascuno dei soci si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, informandone l'organo amministrativo.

Decorso tale termine, in mancanza di rifiuto del gradimento ovvero di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni dei soci dovranno essere comunicate al socio cedente, tramite l'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La cessione di azioni effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce affetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci.

Qualora il gradimento non venga concesso e nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili.

Diritto di recesso

Il socio può recedere dalla Società nei casí previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Cívile.

Il Socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione all'Organo Amministrativo è stata inviata, e la data del timbro postale fa fede per l'invio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

All'assemblea partecipano i rappresentanti legali degli azionisti o loro rappresentanti muniti di delega per gli specifici argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare pareri non vincolanti in relazione alle materie sottopostele dall'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art.2364 del codice civile.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., è convocata mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Benevento. Nell'avviso potranno anche essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente Statuto.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Articolo 13

DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA.

Ai sensi dell'art. 2370 del c.c., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art.2372 del c.c., mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o in mancanza da persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge ed anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua stesura.

Articolo 15

MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

Articolo 16

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Articolo 17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.

In ogni caso è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano più di 1/3 del capitale per deliberare la proroga, la revoca dello stato di

liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissioni di azioni quali previste dal 2351 comma 2 del codice civile.

Articolo 18

PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità dell'art. 2365 del vigente codice civile.

Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in apposito libro, ex art. 2421 del codice civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membrí.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

Il Presidente del consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente, le funzioni saranno assunte dall'Amministratore Delegato se nominato ovvero dal consigliere presente più anziano di età.

Non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1993, n. 81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n. 55.

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso che l'Assemblea degli Azionisti delibera in occasione della loro nomina.

L'Assemblea potrà deliberare il compenso complessivo che verrà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti.

Articolo 21

LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda dell'Amministratore Delegato se nominato ovvero della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 22

VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente o, se assente, dell'amministratore delegato, se nominato, ovvero del consigliere più anziano per carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare anche a mezzo la partecipazione a consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese; assumere e licenziare personale; contrarre con fornitori commerciali, presstatori di servizi, professionisti, etc. etc.

All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

Articolo 24

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. All'amministratore delegato spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti per delega.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Articolo 25

DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 a un Amministratore Delegato, proprie attribuzioni determinando il contenuto della delega conferita, i limiti e le modalità di esercizio nonché la relativa eventuale remunerazione.

Articolo 26

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

Articolo 27

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

Articolo 28

DIRETTORE GENERALE

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale scegliendolo prioritariamente - nell'ambito del senior management della Società o, in seconda istanza, tra manager esterni dotati di professionalità adeguata al ruolo da rivestire.

Il direttore generale risponde direttamente all'amministratore delegato se nominato, ovvero al Consiglio di Amministrazione; Operativo (chief operations officer - COO)" con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali. generale è, quindi, il riferimento operativo ed apicale della struttura organizzativa, incaricato di sovrintendere all'attuazione della gestione ordinaria della Società ed alla realizzazione degli obiettivi prefissati dal budget, delle politiche commerciali e di marketing e delle strategie di business

Nel contesto dei predetti ambiti operativi e gestionali è l'amministratore delegato, se nominato, a formalizzare l'incarico al direttore generale e ad assegnare, allo stesso, compiti e mansioni, stabilendone la retribuzione fissa e gli eventuali premi ed incentivi, concordandone obiettivi e performance da

raggiungere; in mancanza dell'Amministratore Delegato, vi provvede il Consiglio di Amministrazione.

Il direttore generale, su delega dell'amministratore delegato, può rappresentare quest'ultimo all'esterno, nell'ambito di eventi e contesti di interesse operativo e gestionale.

Il direttore generale può partecipare, se richiesto, senza diritto di alle sedute del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

Articolo 29

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale della società può essere un organo di controllo collegiale o monocratico ai sensi dell'art. 2397 del codice civile.

In caso di organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, fra gli effettivi, il presidente.

In ogni caso il collegio sindacale ovvero il sindaco unico devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con glí intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

Articolo 30

POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge; restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale controlla la gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare, all'art. 2403 del vigente codice civile.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società spetta al collegio sindacale ovvero al sindaco unico, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero venga deciso con deliberazione dell'assemblea ordinaria di attribuire la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione da nominarsi ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

- Il revisore legale dei conti o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il collegio sindacale, esercita l'attività di revisione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- L'incarico della revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 32

COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

L'Assemblea all'atto della nomina determina la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

In caso di nomina del revisore legale dei conti ovvero della società di revisione l'Assemblea provvede a determinare il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Articolo 33

FINANZIAMENTI

Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

Articolo 34

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31º dicembre di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale delle particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Articolo 35

DESTINAZIONE UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, la quale рuò disporne l'accantonamento in fondi specifici e/o il rinvio a nuovo. anche parzialmente

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente físsato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E GIURISDIZIONE

Articolo 36

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del l'assemblea straordinaria determina le liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, modalità della ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice cívile.

Articolo 37

AMBITO DI GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.

Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17/1/2003.

COMPETENZA ESCLUSIVA

Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri, saranno di esclusiva competenza del Foro di Benevento.

Articolo 40

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.

AM. C)

CONSIGLIO PROVINCIALE 28 DICEMBRE 2011 Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Presidente Giuseppe M. MATURO

Passiamo al terzo punto all'O.d.G. ad oggetto: "MARSEC S.P.A. – APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO"; relazionerà il consigliere Bettini: ne ha facoltà.

Cons. Aurelio BETTINI - Indipendente

Noi oggi ci troviamo a dover valutare la variazione allo statuto del Marsec, in relazione alla partecipazione del socio privato alla società stessa; le variazioni dello statuto interessano una decina di articoli e, sostanzialmente, sono dovute al fatto che con la presenza del socio privato, alcune condizioni che erano proprie delle società in house -cioè delle società partecipate totalmente da enti pubblici- adesso, con il privato, vengono cambiate: una per tutte è la possibilità, come oggetto sociale, di poter liberamente operare sul mercato. Poi c'è la previsione dell'Amministratore delegato, che è una figura strettamente di gestione, quindi una figura che verrà... (per accordi presi già con il privato) verrà rivestita dal socio privato che avrà proprio la responsabilità della gestione (questo, del resto, è anche un obbligo di legge in quanto, proprio perché c'è il privato che opera come amministratore delegato, a quel punto i mercati si possono aprire e c'è la possibilità di agire liberamente sul mercato stesso). Poi ci sono alcune variazioni che riguardano la rappresentanza, altre che riguardano... una clausola particolare, è quella della clausola di gradimento prevista per la nomina del Consiglio d'amministrazione: praticamente il privato, così come il pubblico, deve gradire la presenza degli amministratori indicati dalle parti. E poi ci sono degli articoli che prevedono la possibilità, per il Collegio sindacale, nel caso in cui ne ricorrono le condizioni, di prevedere un solo Sindaco invece del Collegio. Diciamo, quindi, che l'oggetto... le nostre decisioni di oggi, sono strettamente legate alla modifica dello statuto sociale, che è poi propedeutico alla presa d'atto dell'Assemblea della Marsec -con la presenza del notaio- che delibererà queste modifiche dello statuto; e poi ci sarà la firma, quindi l'entrata e la sottoscrizione delle quote da parte del privato. Anche se strettamente è soltanto una decisione tecnica, quella che verrà presa oggi, si capisce benissimo che, invece, oltre questo, è una decisione importante quella del Consiglio provinciale in quanto viene poi in seguito ad altre decisioni, altre delibere che sono state prese in questo Consiglio provinciale (e che io ricordo, a partire dall'approvazione del piano di risanamento del Marsec avvenuto più di due

anni fa, alla delibera dell'anno scorso quando decidemmo come Consiglio provinciale di mettere in vendita una quota del capitale sociale della società e fino poi alla delibera che prendemmo qualche mese fa quando indicammo e demmo la indicazione al presidente della Provincia di mettere sul mercato il 49% del capitale sociale). La gara è stata esperita, è stata svolta e ha portato alla valutazione di una sola offerta arrivata da un socio privato e, quindi, questa cosa, ha dato la possibilità dello svolgimento di una serie di importanti atti (ne ho contato almeno 13 dal 21 novembre, quindi in poco più di un mese) una serie di adempimenti, un'agenda che è stata perfettamente rispettata, con il Consiglio di amministrazione del Marsec che ha aperto la procedura di gara, l'insediamento della commissione di gara, le sedute per l'apertura delle buste del piano industriale e dell'offerta economica, fino ad arrivare poi alla conferenza stampa che si è tenuta il 21 dicembre ad oggi che il Consiglio approverà (spero e mi auguro) questo nuovo statuto del Marsec e ci sarà, secondo i programmi, domani l'assemblea dei soci del Marsec, quindi con la presenza del notaio, nella parte ordinaria con l'aggiudicazione definitiva della gara e la parte straordinaria con la ratifica del nuovo statuto sociale e poi, il 30 dicembre 2011, la sottoscrizione delle quote da parte della nuova società. Tutto questo per permettere poi, dal primo gennaio dell'anno prossimo, di partire proprio con l'anno sociale 2012 con questa nuova compagine sociale, con la parte privata e la parte pubblica. Io... (poi penso che il Presidente avrà anche il piacere e diciamo l'obbligo di dover andare più nello specifico, quindi magari di parlare più in particolare sia delle condizioni economiche di questa aggiudicazione e sia anche della natura di questa compagine privata che entrerà in partner con noi per poter continuare nei modi migliori la gestione del Marsec) io solo due cose voglio dire e concludere: una è un po' per rassicurare il collega Capocefalo sul fatto che è ovvio che lo statuto non poteva essere cambiato prima (essendo una società che stava in piena attività, anche come in house, per cui al 100% della partecipazione) non poteva prima darsi delle regole che, invece, servono proprio perché verrà un socio privato: sarebbero contraddizione. Una per tutte: è chiaro che -come dicevo prima- l'oggetto sociale nella società in house è più ristretto rispetto a quello della partecipazione; così come l'Amministratore delegato è una figura che prima non c'era, non vi era ragion d'essere in quanto c'era il controllo analogo da parte del socio pubblico (per cui farlo prima sarebbe stato un qualcosa che non avrebbe consentito la gestione ordinaria della società fino al 31.12) ma ripeto, viene fuori questa necessità proprio dalla gara, che ha avuto un inizio ed avrà una conclusione regolare così come è previsto dalla legge.

Quindi la rassicurazione del fatto che questo è il momento giusto per poter agire sullo statuto, quindi adeguare lo statuto alle nuove esigenze (e su questo assicuro anche l'amico Spartico che è così, non potevamo fare altrimenti); e nello stesso tempo voglio sottolineare la valenza, la forza, la capacità di questo Consiglio provinciale e di noi tutti che abbiamo seguito la vicenda Marsec possiamo dire dall'inizio di questa consiliatura... l'abbiamo seguita ed abbiamo sempre rispettato i tempi ed i nostri obblighi, cioè ogni volta che siamo venuti in Consiglio e abbiamo discusso del Marsec noi siamo stati in grado di dare sempre delle risposte adeguate ed efficaci per il bene della società: ricordo ancora quando siamo intervenuti per il ripiano della perdita di 2-3 bilanci fa, quando abbiamo insieme approvato il piano di risanamento che è stato seguito in questi anni e che quindi ha portato ad una situazione ottimale per la aggiudicazione della parte privata, fino a questo appuntamento (che è ultimo solo come ordine di tempo) quando saremo pronti (mi auguro) all'approvazione di queste modifiche.

Ultimi due concetti e poi chiudo: uno, che non è finito il nostro compito in quanto noi continueremo, dobbiamo continuare... chiaramente siamo ancora il 51% di questa società, quindi saremo chiamati ancora a seguire le vicende, a collaborare e a contribuire al bene di questa società, soprattutto perché c'è anche il 49% della quota privata: quindi non siamo usciti fuori dalla Marsec, anzi siamo ancora diciamo più concentrati ed impegnati a portare il Marsec a futuri successi; e la seconda cosa, lasciatemela dire quando si parla di politica: io in conferenza stampa ebbi modo di dire che secondo me il modello Marsec è un modello da esportare, anche per le altre partecipate nostre e non soltanto per le partecipate di tutte le società pubbliche. Ho detto questo perché io credo, per quanto mi riguarda e per quello che io ho potuto toccare con mano nella vicenda del Marsec, il socio di minoranza che ha preso le quote del Marsec in conferenza stampa ha detto: "Io, il Marsec di tre anni fa, non lo avrei mai preso: sono entrato, con decisione e convinzione, perché ho visto la gestione degli ultimi tre anni e ho visto che poteva essere un'opportunità importante" per la sua azienda. Quindi questi tre anni non sono passati invano, sono passati bene, ed in questo senso la politica credo... la politica di Benevento, gli uomini politici di Benevento in genere credo che sul Marsec abbiano avuto un atteggiamento positivo, utile, proficuo: per quanto mi riguarda questo io lo posso assicurare, ve lo posso trasmettere come mia considerazione e mio convincimento. Questo lo dico perché è facile sempre fare polemiche sulle società pubbliche dicendo tante cose che non vanno, ma per questo caso, per questa situazione, io come consigliere provinciale (quindi ai miei colleghi mi sento di dirlo) posso dire che

è andato tutto per il meglio, è stato fatto quello che di meglio si poteva fare e credo, per questo motivo, che sia un caso virtuoso che debba essere da punto di riferimento e da esempio anche per le altre società partecipate della Provincia.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Ci sono interventi? Consigliere Capocefalo.

Cons. Spartico CAPOCEFALO - Gruppo PDL

Volevo fare solo alcune domande, giusto per capire: questo socio che cosa è, è una Srl? Se ci volete far capire, perché mi pare... io ho sentito un po' la conferenza stampa, dove è intervenuto anche il socio privato, il quale era esperto in materia farmaceutica... -per cui, non so se c'è un'attinenza: ecco perché volevo capire. E poi sull'offerta. Perché ripeto: l'unica cosa che io voglio dire, è che secondo me... voi dite che lo statuto va modificato "dopo", ma a me sembra che questo statuto sia stato una sorta di accordo, che avete fatto, nel senso di dire: "O facciamo così, o non se ne fa niente". E anche la pubblicità della gara, secondo me, doveva essere fatta a livello internazionale, proprio per coinvolgere più società straniere; ora io non so se questo è stato fatto o meno, perché non ho avuto modo di leggere queste cose, ma comunque, per quanto mi riguarda, io preannuncio la mia "astensione" in quanto io queste cose non tanto le vedo chiare: io ho naso su certe cose e non le vedo chiare. Ma volevo capire.

Cons. Aurelio BETTINI

Presidente, se vuole posso rispondere io: perché io prima mi sono fermato, proprio per dare a Lei la possibilità di spiegare queste cose.

Cons. Catello DI SOMMA - Gruppo PDL

Anch'io volevo solo conferma sulle condizioni: a quanto equivale quel 49%, economicamente? Anche perché, stabilito che abbiamo fatto un intervento di 1,3 milioni di euro e che trattasi di un'azienda che ha oltre 20 dipendenti...

Presidente Aniello CIMITILE

L'indicazione del Consiglio, era quella di mettere sul mercato il 49% del capitale; la quota, penso che ammonti a circa 120-130mila euro. Ma naturalmente, l'intervento dell'investitore non è di 130mila euro perché, oltre a questi, ci sono 2 milioni d'investimento che permettono il potenziamento delle strutture e quant'altro. Se poi vuoi un intervento articolato, mi riservo di farlo dopo.



Cons. Catello DI SOMMA - Gruppo PDL

No, era solo per confermare questo. A titolo personale, io devo dire che noi siamo stati sempre favorevoli a questa vendita, con la messa sul mercato del Marsec, così come della eliminazione delle altre agenzie. L'unica cosa che volevo ricordare al consigliere Bettini, è questa: quando facemmo quel ri-finanziamento di 1,3 milioni, diciamo quel salvataggio (perché quello fu un vero "salvataggio") ci disse -e noi non lo credemmo e facemmo bene, evidentemente- che il Marsec avrebbe fruttato soldi di lì a 2-3 anni; e la sua relazione si concluse pure dicendo: "Però sarebbe meglio ricollocarlo". Ecco, almeno questa ammissione di colpa cioè a dire: "sbagliai i calcoli, sbagliai nel piano industriale"- la si poteva fare. Ecco forse era meglio dire: "Bisogna salvare il Marsec, bisogna investire questi 1,3 milioni, perché così domani lo riusciamo a collocare sul mercato". Mentre fu fatta passare come una operazione che avrebbe fruttato alla Provincia dei soldi: il terzo anno, avrebbe dovuto fruttare circa 400.000,00 Euro (ci stavano i numeri, nessuno li aveva chiesti e nessuno li aveva sollecitati). Probabilmente, per quel senso di serenità che dicevamo prima non andrebbero dette queste cose e mi scuso dell'appunto; ma in altro clima, avrei aggiunto anche altre cose. Però noi allora lo capimmo, perciò non votammo quel 1,3 milione: e facemmo bene.

Cons. Aurelio BETTINI

Se posso, giusto per puntualizzare altrimenti parliamo ma non ci capiamo. Allora noi in quella occasione presentammo, oltre la richiesta del ripiano della perdita -altrimenti la società sarebbe morta in quel momento in quanto era una questione economica, non era una questione politica- poi sottoponemmo all'attenzione del Consiglio provinciale un piano di risanamento; questo piano di risanamento triennale, chiaramente, essendo un piano di risanamento... noi avemmo, tra l'altro (lo ricordo bene) anche da parte dei revisori dei conti una approvazione condizionata, perché giustamente si disse: essendo un piano di risanamento, un piano previsionale-programmatico, dicemmo che non era Vangelo perché era sempre qualcosa sul quale dovevamo lavorare. E su questo piano di risanamento siamo arrivati dopo tre anni, quindi un piano di programmazione e non un piano di consuntivo: non è che noi portiamo un piano consuntivo dicendo "guardate, abbiamo guadagnato" e poi non è vero. Abbiamo detto: facciamo un piano di risanamento, facciamo la gestione triennale seguendo questo piano, che ci porterà poi, in modo graduale, anche alla cessione delle quote in una maniera dignitosa. Cosa questa che si è perfettamente avverata perché ripeto, in conferenza stampa, il socio ha detto pubblicamente, con i giornalisti presenti, che "al Marsec di tre anni fa, non sin sarebbe neanche avvicinato"; mentre si è avvicinato perché ha visto che la gestione di questi tre anni è stata virtuosa. Per quanto riguarda le condizioni, io posso anche illustrare sulle condizioni economiche, se però lo fa il Presidente, io penso che sia la persona più titolata per farla in quanto il presidente della Provincia è stato il protagonista assoluto di questa operazione. Ma giusto per puntualizzare: noi presentammo un piano di programmazione, presentammo un Vangelo, che doveva essere poi seguito nei prossimi tre anni; tenendo conto che comunque era un'attività economica, era comunque un'attività che stava sul mercato per cui non dipende soltanto dalle nostre condizioni ma che, però, ha raggiunto quello che era l'obiettivo che ci avevamo prefissato: quello di non portare i libri del Marsec del 2009 al tribunale, cosa che stava per avvenire perché portare nel 2009 le carte del Marsec al tribunale non solo avrebbe portato la fine del Marsec, ma avrebbe portato al licenziamento di tutti e 24 i dipendenti a tempo indeterminato che fanno parte del Marsec: questo non è un fatto che dico io, ma è un fatto oggettivo, riscontrabile da tutti. E su questo penso che la discussione sia inutile che vada avanti: andiamo avanti su altre cose, ma non su questo. lo questo lo dovevo puntualizzare, perché se no sembra che passi la linea che una persona, un consigliere, un collega viene qua, dice delle cose che dice al mercato: non lo dice al mercato in mezzo alla strada, lo dice su dati certi per quanto possibile o su dati di programmazione per quanto è possibile (ma questo è normalissimo in tutte le aziende, pubbliche e private, che ragionano di economia e di finanza). Voi avete fatto benissimo a fare quello che avete fatto, però volendo giustificarlo perché io poi sono venuto qua e ho detto certe cose... perché poi scusate: io medaglie non è voglio, però ragioniamo sui dati di fatto.

Cons. Catello DI SOMMA

Tanto per chiudere, questo è quel capitalismo che fa profitti privati e socializza le perdite, evidentemente; perché è chiaro che adesso se la prende: che significa?

Cons. Claudio RICCI
Presidente, passiamo al voto.
Presidente Giuseppe M. MATURO
Se non ci sono altri interventi, possiamo anche votare. Prego segretario.

jui le Jino-lo

Dott. Claudio UCCELLETTI – Segretario della seduta

Procedo allora alla votazione per appello nominale: Presidente Aniello CIMITILE, favorevole; Giuseppe Maria MATURO, favorevole; BETTINI Aurelio, favorevole; CAPASSO Gennaro, assente; CAPOBIANCO Angelo, favorevole; CAPOCEFALO Spartico, astenuto; CATAUDO Alfredo, assente; CECERE Sabatino, assente; COCCA Francesco, assente; DAMIANO Francesco, favorevole; DEL VECCHIO Remo, assente; DI SOMMA Catello, favorevole; IADANZA Pietro, favorevole; IZZO Mino, favorevole; LAMPARELLI Giuseppe, favorevole; LOMBARDI Nino, assente; LOMBARDI Renato, favorevole; MAROTTA Mario, favorevole; MAZZONI Erminia, favorevole; MOLINARO Dante, favorevole; PETRIELLA Carlo, favorevole; RICCI Claudio, favorevole; RICCIARDI Luca, favorevole; RUBANO Lucio, favorevole; VISCONTI Paolo, favorevole.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora con 18 (diciotto) voti favorevoli ed 1 (uno) astenuto: è approvato il terzo punto all'O.d.G.. Bisogna ora votare per la immediata esecutività: diamo atto della stessa votazione? Okay, allora diamo atto con la stessa votazione è approvata anche la immediata esecutività. La seduta è "chiusa": buon anno a tutti.

All D



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI, PRESIDENZA E AA.GG. SERVIZIO AA.GG.

I COMMISSIONE CONSILIARE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 380

L'anno 2011, addì ventisette del mese di dicembre, alle ore10,00 presso la Rocca dei Rettori – sala Michele Maddalena- si è riunita la I Commissione Consiliare, sotto la presidenza del Consigliere Nino Lombardi il quale dichiara valida la seduta.

L'Oggetto della discussione in data odierna concerne: MARSEC S.P.A.-APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO..

Omississ.

La Commissione esprime, a maggioranza di voti, parere favorevole, con l'astensione del gruppo di minoranza che si riserva di esprimere le proprie valutazioni in sede Consiliare.

IL SEGRETARIO
-Fortunato CAPOCASALE-

PARERI

conform	esaminato il testo della p ità con i dati reali ed i risc opportunità si evidenzia d	ontri d'Ufficio.	ne che precede, se	ne attesta l'attendibilità	ela
w 					
Qualora	null'altro di diverso sia ap	opresso indicato, il pare	ere conclusivo è da	intendersi	
oppure o	contrario per i seguenti mo	FAVOREVO etivi:	DLE		
Alla pre	esente sono uniti n. 4	intercalari e n.	2 allegati	per complessivi n. <u>5</u>	7_
Data	20.12.2011		GENTE RESPON		
		(Dott.	L DESIGNATE S. Ing. Valentino M Voulling	ELILLO)	
Il respo 267 di a	onsabile della Ragioneria i approvazione del T.U. dell	n ordine alla regolarità e Leggi sull'Ordiname	i contabile, Art. 49 nto degli EE. LL.	del D. Lgs.vo 18.8.200)0, n.
	FAVOREVOLE				
Parere	CONTRARIO				
			IL DIRIGENTI	ERESPONSABILE	

L SÉGRETARIO GENERALE - Dr. Claudio UCCELLETTI -	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Dr. Giuseppe Maria MATURO -
N. 14 R	Registro Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberaz rimanervi per 15 giorni consecutivi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69	cione è pubblicata all'Albo in data i a norma dell'art. 124 del T.U D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 26'
IL MESSO	IL SEGRETARIO GENERAL
ILWESSO ,	IL SEGRETABLY COMPANY
	films. Claused increase the control
-	
Si dichiara che la suestesa deliber	razione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on
quindici giorni consecutivi dal Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 datadecorsi 10 giorni dalla
quindici giorni consecutivi dal Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in pubblicazione.	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 datadecorsi 10 giorni dalla
quindici giorni consecutivi dal	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 datadecorsi 10 giorni dalla
quindici giorni consecutivi dal Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in pubblicazione. li IL RESPONSABILE SERV. AA.GG	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 datadecorsi 10 giorni dalla
quindici giorni consecutivi dal Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in pubblicazione. li IL RESPONSABILE SERV. AA.GG	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 datadecorsi 10 giorni dalla
Guindici giorni consecutivi dal Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in pubblicazione. li IL RESPONSABILE SERV. AA.GG dr.ssa Libera Del Grosso Copia per	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 data
Quindici giorni consecutivi dal Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in pubblicazione. li IL RESPONSABILE SERV. AA.GG dr.ssa Libera Del Grosso Copia per PRESIDENTE CONSIGLIO	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 data decorsi 10 giorni dalla L. SEGRETARIO GENERAL il prot. n
Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in pubblicazione. li IL RESPONSABILE SERV. AA.GG dr.ssa Libera Del Grosso Copia per PRESIDENTE CONSIGLIO SETTORE Presidente Cimitik	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 data decorsi 10 giorni dalla il prot. n il prot. n
Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in pubblicazione. li IL RESPONSABILE SERV. AA.GG dr.ssa Libera Del Grosso Copia per PRESIDENTE CONSIGLIO SETTORE Presidente Cimitik SETTORE SER	il prot. n
Si attesta, pertanto, che la present D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in pubblicazione. li IL RESPONSABILE SERV. AA.GG dr.ssa Libera Del Grosso Copia per PRESIDENTE CONSIGLIO SETTORE Presidente Cimitik	te deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 data decorsi 10 giorni dalla il prot. n il prot. n